



**Direzione Didattica Statale  
Monti Iblei**

C.F. 80017960826  
Via Monte San Calogero, n. 20; 90146 Palermo;  
Tel. 091517943 - 091526954 - Fax: 091526195  
mail: [paee02900g@istruzione.it](mailto:paee02900g@istruzione.it)  
PEC: [paee02900g@pec.istruzione.it](mailto:paee02900g@pec.istruzione.it)



**REGOLAMENTO INTERNO  
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA VIGILANZA  
SUGLI STUDENTI  
Anno Scolastico 2019/2020**

Ai Docenti Scuola Infanzia-Primaria-Sec. I Grado  
Alla DSGA  
Al Personale ATA  
A tutto il Personale Collaboratore Scolastico  
A tutti gli alunni  
Ai Sigg. Genitori  
All'Albo Istituzionale  
Al Sito Web Istituzionale

Oggetto: **Regolamento concernente la disciplina della Vigilanza sugli alunni. Pianificazione generale dell'organizzazione della vigilanza.**

**Visto** l'Art. 6.DPR 416/74- Attribuzioni del Consiglio di circolo o di istituto e della Giunta Esecutiva;

**Visto** il D.lgs. 297/94 art.328 (Disciplina alunni) e art 491 (orario di servizio docenti);

**Vista** la legge L.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il DPR 235/07 che modifica il regolamento dello Statuto degli studenti e delle studentesse (D.P.R. 24/06/1998 n. 249);

**Visto** il D.L. 01/09/2008 n. 137 art. 2 e il D.M. n.5/09 sulla Valutazione del comportamento degli studenti;

**Vista** la legge 107/2017

**Visto** il D.lgs. n.62 del 13 Aprile 2017 in materia di valutazione e certificazione delle competenze;

**Considerato** che la vigilanza è un obbligo che investe tutto il personale scolastico, dirigente, docente e ATA e che essa ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio (Corte dei Conti, sez. III, sentenza n. 1623/94);

**Considerato**, altresì, che al Dirigente scolastico, in materia di vigilanza sugli alunni, spettano compiti organizzativi, per cui è sua competenza e responsabilità (ex art. 2043 e 2051 Codice Civile) porre in essere tutte le misure organizzative per garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni;

**Considerato**, infine, che spetta al DSGA predisporre attraverso il piano delle Attività l'organizzazione di tutto il personale ATA assicurando l'organizzazione della vigilanza durante le attività scolastiche ed extrascolastiche;

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**rende noto** a tutti, personale docente, non docente, genitori, alunni il Regolamento mediante:

- pubblicazione sul sito Web della scuola;

- invio di copia del regolamento a tutto il personale tramite apposita circolare;
- informazione ai genitori tramite pubblicazione sul sito istituzionale [www.scuolamontibilei.edu.it](http://www.scuolamontibilei.edu.it)

e **fornisce** in via preventiva alcune misure organizzative tese ad impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze sulla vigilanza, in considerazione del principio preminente secondo cui **la custodia, il controllo, la vigilanza degli alunni sono un dovere primario di tutto il personale della scuola.**

## **ART. 1. PROCEDIMENTO DI ADOZIONE DEL REGOLAMENTO RELATIVO ALLA VIGILANZA SUGLI STUDENTI**

Il “Regolamento di Vigilanza” è parte integrante del Regolamento di Istituto, deliberato dal Consiglio di Istituto.

## **ART. 2 VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA**

a) Ai sensi dell’art. 17 della c.m. n. 105/1975 e dell’art. 29 del CCNL 2006-2009, per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, i docenti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio della prima ora di lezione (**NON SOLO LA PRIMA ORA PROGRAMMATA DALL’ORARIO, MA LA PRIMA ORA DI FATTO ATTUATA IN BASE ALL’EVENTUALE ADATTAMENTO DELL’ORARIO**) e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi.

b) I docenti svolgono la funzione di vigilanza:

durante le ore di lezione;

durante gli intervalli (art. 99 del R.D. 965/24);

durante l’uscita dei ragazzi dalla scuola.

Durante l’esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, pertanto, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.

La responsabilità per l’inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 Codice Civile. Ai sensi dell’art. 2047, I co., c.c. *“In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto”*. Dispone l’art. 2048 c.c. che *“i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...) Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”*.

Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l’insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l’adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n. 5668); **è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno** : Cass. Civ., sez III, 3.2.1999, n. 916 con la quale la Suprema Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell’insegnante avuto riguardo alla circostanza dell’allontanamento ingiustificato della stessa dall’aula. A tal riguardo si rammenti quanto affermato dalla Suprema Corte (Cass. Civile n.9337/2016) in tema di responsabilità civile dei maestri e dei precettori: *“per superare la presunzione di responsabilità ex art. 2048 c.c., che grava sull’insegnante per il fatto illecito dell’allievo, non è sufficiente la sola dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo dopo l’inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno, ma è necessario anche*

*dimostrare di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di detta serie causale, commisurate all'età ed al grado di maturazione raggiunto dagli allievi in relazione alle circostanze del caso concreto, dovendo la sorveglianza dei minori essere tanto più efficace e continuativa in quanto si tratti di fanciulli in tenera età. La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di ottemperare al dovere di vigilanza.*

In ragione di quanto sopra, il Docente è tenuto alla massima vigilanza sugli alunni anche al momento della loro uscita dai locali scolastici, sincerandosi che essi vengano presi in custodia dai loro genitori o da persona a ciò delegata dagli stessi.

Il Docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno. Il Collaboratore Scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 24.7.2003).

Il Collaboratore Scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi.

Gli orari di ingresso e di uscita sono regolamentati dal Regolamento d' Istituto cui il presente Regolamento si riferisce, costituendone parte integrante. Tutti i Docenti sono tenuti ad attenersi in modo assolutamente scrupoloso a quanto disciplinato dal Regolamento di Istituto a proposito della disciplina dei ritardi-entrate/uscite. **I Docenti prevalenti sono tenuti ad avvisare il D. S. circa eventuali situazioni critiche concernenti tale materia.**

**Ai genitori non è consentito accedere all'interno dell'edificio scolastico se non muniti di apposita autorizzazione.**

I Collaboratori Scolastici segnaleranno alla Dirigente situazioni difformi, informandola sul nominativo del genitore che, pur avvisato, non rispetta le disposizioni. **I Collaboratori Scolastici in servizio in portineria dovranno supportare i Docenti in tutti gli aspetti relativi alla gestione ritardi-entrate posticipate/uscite anticipate. A tal fine. La DSGA, Dott.ssa Lombardo, notificherà loro le disposizioni dettate dal Regolamento di Istituto e disciplinerà il servizio in modo da garantirne il massimo rispetto.**

c) Qualora nella classe sia presente altro personale autorizzato dal D.S., esso potrà permanere nei locali scolastici per il tempo necessario all'espletamento delle funzioni a supporto delle attività didattiche, secondo quanto deliberato dal P.T.O.F. In ogni caso la completa responsabilità didattica e la vigilanza sulla classe resta del Docente. Pertanto, l'insegnante deve restare nella classe ad affiancare detto personale per tutta la durata dell'intervento.

f) I Collaboratori Scolastici sia per favorire nelle classi l'alternanza dei Docenti che per sorvegliare gli alunni che si recano ai servizi igienici e per attivarsi in caso di eventuali necessità, sono tenuti a presidiare costantemente i corridoi del piano di servizio, senza allontanarsi, se non per esigenze impellenti e comunque dopo avere informato i colleghi e il responsabile di Plesso della perentorietà dell'esigenza. Quest'ultimo dovrà organizzare il servizio in modo che non venga mai meno la vigilanza sugli alunni.

g) Le uscite degli alunni dall'aula durante le ore di lezione non sono di norma consentite. Possono essere concesse dai Docenti per un tempo limitato e per singolo alunno. Nei bagni la responsabilità della vigilanza è dei Collaboratori Scolastici, compatibilmente con il diritto alla privacy dovuto soprattutto agli alunni più grandi, o del personale con incarico di assistenza alunni disabili per bisogni a questi collegati.

- h) E' vietato espellere momentaneamente dall'aula uno o più alunni (a mo' di punizione), perché l'allontanamento non fa venir meno né riduce la responsabilità del Docente rispetto alla vigilanza.
- i) I Docenti sono pienamente responsabili della vigilanza sugli alunni della classe eventualmente affidata su disposizione del D. S .per la sostituzione dei colleghi al fine dell'effettuazione del recupero dei permessi brevi di cui all'art. 16 del CCNL, eventualmente usufruiti o per l'effettuazione di supplenze come ore eccedenti di cui all'Art 88, comma 2 lettera b) del CCNL vigente. Essi, dopo l'apposizione della firma sull'apposito registro indicante le disposizioni, sono tenuti a recarsi immediatamente nella classe individuata per la sostituzione, assumendone la piena vigilanza;
- l) Le disposizioni di cui sopra riguardano, altresì i Docenti della Scuola Primaria anche relativamente all'utilizzo delle ore di potenziamento/ recupero;
- m) Il Personale Collaboratore Scolastico segnalerà immediatamente all'ufficio di Presidenza ogni eventuale comportamento scorretto o pregiudizievole per l'incolumità degli allievi stessi. La porta di ingresso non dovrà mai essere lasciata incustodita e/o aperta;
- n) Nel caso si ponga eccezionalmente la necessità di affidare gli alunni presso altre aule, ad altri Docenti, è compito dell'insegnante della classe, in servizio nell'ora in cui deve avvenire la necessaria distribuzione degli alunni nelle altre classi, vigilare che questa operazione venga effettuata secondo quanto disposto all'uopo dal Regolamento di Istituto. Detto insegnante, pertanto, eviterà che si inverino situazioni di confusione o di disordine; a tal fine il Collaboratore Scolastico del piano è tenuto alla massima collaborazione con i Docenti, affinché prontamente si possa concludere l'organizzazione in questione e possa essere garantito il normale svolgimento delle lezioni.

### **ART. 3 VIGILANZA DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA DA PARTE DEGLI ALUNNI E RISPETTO ALL'UTENZA ESTERNA.**

- a) Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico all'inizio di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, presso ciascun ingresso dell'edificio deve essere presente un Collaboratore Scolastico che presta la dovuta vigilanza sugli alunni.
- b) Gli altri Collaboratori Scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani o anditi di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule, richiamandoli all'ordine e alle buone maniere.
- c) I Collaboratori Scolastici assegnati al servizio di portineria hanno l'obbligo di controllare costantemente che i cancelli di ingresso dell'edificio scolastico siano sempre chiusi e vigilati per consentire l'eventuale accesso all'utenza esterna tramite loro apertura, se ritenuta indispensabile dagli stessi Collaboratori; costoro, a tal fine, dovranno servirsi scrupolosamente dei citofoni all'uopo presenti nei locali di accesso ai plessi scolastici. Per nessun motivo deve essere aperto il cancello di ingresso e concessa la possibilità di ingresso a persone estranee, se non preventivamente preannunciate dalla D.S. o autorizzate dai Responsabili di Plesso. I Collaboratori Scolastici in servizio nei locali della portineria, pertanto, hanno l'obbligo della massima attenzione nel disciplinare prontamente l'accesso nei locali della scuola a personale esterno, bloccandolo in mancanza di relativa autorizzazione da parte dei Collaboratori della D.S., dei Responsabili di plesso o della stessa D.S.

### **ART. 4 VIGILANZA NELLA FRAZIONE TEMPORALE INTERESSATA AI CAMBI DI TURNO DEI DOCENTI**

- a) Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli studenti durante il cambio di turno dei Docenti, i Collaboratori Scolastici devono favorire l'avvicinarsi degli insegnanti collaborando nella vigilanza delle

classi prive di Docenti, presidiando le aule interessate al cambio di turno e segnalando tempestivamente alla Dirigenza eventuali emergenze.

b) Gli alunni devono rimanere nell'aula. Di norma, il Docente che deve lasciare l'aula attende l'arrivo del Docente in orario per la lezione successiva. In ogni caso, il Docente deve essere sostituito dall'insegnante di sostegno, se presente in aula, o da un Collaboratore Scolastico compatibilmente con le risorse della scuola. In seguito, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al Docente in attesa del proprio cambio di recarsi nella classe di competenza.

c) I Docenti interessati al cambio di turno, non devono attardarsi all'interno della classe o negli spazi scolastici onde evitare lunghe attese e l'insorgere di problematiche nei cambi previsti.

d) I Collaboratori Scolastici, all'inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di turno dei Docenti nelle aule sono tenuti ad accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei Docenti nelle classi avvisando il Responsabile di plesso o la Dirigenza.

e) In caso di ritardo o di assenza dei Docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i Collaboratori Scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni, dandone, nel contempo, avviso alla Dirigenza o al Responsabile di plesso.

#### **ART. 5 VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO**

a) Durante l'intervallo la vigilanza è effettuata dai Docenti impegnati nelle classi;

b) I Docenti sono coadiuvati dai Collaboratori Scolastici che stazioneranno nei corridoi e all'ingresso dei bagni.

#### **ART. 6 VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA-USCITA DALL'EDIFICIO AL TERMINE DELLE LEZIONI**

a) I Docenti impegnati nell'ultima ora di lezione sono tenuti ad accompagnare gli alunni ordinatamente fino all'uscita della scuola; essi sorvegliano il regolare deflusso degli alunni per consegnarli ai genitori o alle persone da essi delegate. Nello scendere/salire le scale e nel recuperare l'uscita, si devono evitare ingorghi e intralci.

c) In particolare:

1. gli alunni devono sempre essere presi in consegna dai genitori, affidatari o da persone da questi delegati. In caso di delega, questa deve essere FORMALMENTE comunicata dalla Dirigenza. Il delegato, al momento del ritiro, deve presentare la delega rilasciata dagli Uffici di Presidenza. Nessuno alunno può essere consegnato a persone espressamente e formalmente delegate dai genitori, secondo quanto disciplinato dal Regolamento di Istituto. **Non fa eccezione da questo l'eventuale personale incaricato dalla/e Associazioni che attuano il servizio di accoglienza nei locali scolastici,**

2. gli insegnanti, in caso di mancata presenza del genitore/affidatario o suo delegato al momento dell'uscita dell'alunno dalla scuola, eccezionalmente, accompagneranno l'alunno presso l'ufficio anagrafe dove l'addetto provvederà ad avvisare la famiglia che ha il dovere di rispettare l'orario scolastico. Nel tempo intercorrente tra la telefonata e l'arrivo del genitore l'alunno verrà lasciato in custodia ai collaboratori del Dirigente, nel caso in cui esperiti inutilmente i contatti telefonici e i tempi d'attesa il genitore o suo delegato non dovesse arrivare in tempi congrui si provvederà ad informare il Dirigente Scolastico e/o la locale stazione dei Carabinieri.

Qualora l'episodio dovesse ripetersi una seconda volta si provvederà ad informare il Dirigente Scolastico che convocherà i genitori;

3. la norma del precedente punto “c 1.” si applica anche in caso di uscita anticipata dalla scuola predisposta alla Presidenza o al rientro dalle gite o viaggi d’istruzione a tutti gli alunni dell’Istituto;

d) Al termine delle lezioni, il personale Collaboratore Scolastico e il personale docente è tenuto al rigoroso rispetto di quanto disciplinato dal Regolamento di Istituto circa l’ordinato defluire degli alunni dai locali scolastici, garantendo la massima vigilanza perché non si verifichino disordini e perché venga attuato il più stretto controllo circa la consegna degli alunni ai rispettivi genitori.

#### **ART. 7 VIGILANZA PER EMERGENZE/INFORTUNI/SOCCORSO**

a) In caso di malessere sopraggiunto o infortunio, l’operatore presente:

- richiederà l’intervento dell’addetto al primo soccorso presente;
- provvederà ad avvisare i familiari;
- nelle situazioni di gravità, anche presunta, inoltrerà richiesta di intervento urgente dei servizi sanitari d’emergenza (n° tel. 118).

b) In caso d’infortunio, l’insegnante presente, ai fini della procedura assicurativa, è tenuto a redigere una sintetica relazione sull’accaduto da consegnare all’ufficio di segreteria, che dovrà contenere:

- generalità dell’alunno, sede e classe ecc;
- dinamica dell’incidente, luogo, data, ora ed esito;
- nominativi di eventuali testimoni o presenza dell’insegnante;
- eventuali soccorsi prestati e conseguenze riportate;

c) In caso di intervento medico ed ospedaliero occorre informare i familiari della necessità di consegnare in segreteria la certificazione medica rilasciata del personale curante;

d) In caso di attività esposte a rischio specifico, il personale è tenuto a prendere tutte le precauzioni possibili per ridurre al minimo i fattori di rischio;

e) In caso di incidenti o malori di una certa gravità sarà valutata la possibilità/opportunità di attendere l’arrivo dei genitori, immediatamente informati, o di avvisare subito il 118. In caso l’alunno debba essere portato al Pronto Soccorso in ambulanza e i genitori non siano ancora arrivati o siano irraggiungibili, l’alunno dovrà essere accompagnato dal Docente o da un Collaboratore Scolastico;

f) Il personale intervenuto è tenuto a segnalare l’accaduto all’Ufficio alunni-protocollo che provvederà ad annotarlo sull’apposito Registro e attiverà, se necessario, tutte le procedure assicurative, dopo aver acquisito agli atti una relazione scritta dettagliata (nella stessa giornata);

g) E’ necessario redigere la dichiarazione anche nel caso di incidenti lievi o episodi incerti per evitare che nel caso di successive complicazioni o richieste di risarcimento per fatti non adeguatamente segnalati l’assicurazione non sia stata regolarmente attivata e quindi non copra il danno che di conseguenza resta a carico della scuola e del suo personale;

h) la frequenza a scuola di alunni temporaneamente costretti all’uso di ausili ospedalieri (ingessature, stampelle, e quant’altro renda difficoltoso il muoversi e sostare nei locali scolastici) è ammessa solo dietro presentazione di certificazione medica che attesti la mancanza di effetti che possano pregiudicare la sicurezza dell’alunno limitatamente all’uso di detti ausili, durante le attività didattiche. In tal caso, la documentazione è vagliata dalla Dirigente Scolastica che ammeterà l’alunno in classe con regolare autorizzazione notificata ai Docenti.

### **ART. 8 VIGILANZA SUI “MINORI BISOGNOSI DI SOCCORSO”**

La vigilanza sui “minori bisognosi di soccorso”, nella fattispecie, alunni disabili, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre assicurata dal Docente di sostegno o da chi ha mansione specifica (personale ATA ex-art. 7 CCNL 2005) o dal Docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un Collaboratore Scolastico.

### **ART. 9 VIGILANZA DURANTE GLI SPOSTAMENTI DEGLI ALUNNI**

- a) Gli alunni che si recano negli spazi esterni o nei laboratori o in altri ambienti per attività alternative, devono essere accompagnati all’andata e al ritorno dai Docenti che fanno uso di quei locali, assistiti da almeno un Collaboratore Scolastico;
- b) La sorveglianza in palestra è affidata all’insegnante di Educazione Fisica, indipendentemente dalla presenza di altro personale autorizzato, secondo quanto previsto dal PTOF;
- c) Gli alunni che si trovano a svolgere la lezione negli spazi esterni o nei laboratori devono essere accompagnati nelle loro aule prima dell’inizio dell’intervallo o dell’ora successiva;
- d) Si raccomanda di segnalare qualunque evento possa individuarsi come situazione a rischio.

### **ART. 10 VIGILANZA NEGLI SPAZI ESTERNI E NELL’AREA CORTILIVA**

- a) La sorveglianza nelle aree cortilive è assicurata dai Docenti che eventualmente abbiano previsto lo svolgimento dell’attività didattica negli spazi esterni.
- b) I Docenti non devono sostare nell’area cortiliva al termine delle lezioni ma devono, appena consegnati gli alunni ai genitori o avere vigilato sul loro allontanamento da scuola, uscire prontamente dal cancello.
- c) I Collaboratori Scolastici hanno l’obbligo di coadiuvare i Docenti nella vigilanza sugli alunni a partire da quando costoro vengono affidati loro nell’atrio interno della scuola dai genitori.

### **ART.11 VIGILANZA DURANTE LE VISITE GUIDATE/VIAGGI D’ISTRUZIONE**

- a) La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d’istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai Docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto, di norma, di un Docente ogni quindici alunni (C.M.n.291/92).
- b) In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, sarà valutata l’opportunità di designare, in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti, un accompagnatore ulteriore per garantire maggiore assistenza.
- c) Ai Docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni.
- d) Gli insegnanti accompagnatori avranno cura di raccogliere le dichiarazioni di consenso delle famiglie senza le quali gli alunni non possono partecipare alle uscite proposte.
- e) Gli insegnanti accompagnatori sono tenuti ad illustrare alle classi le finalità didattiche e i contenuti culturali del viaggio, avendo cura di effettuare alcune attività di preparazione alle attività extrascolastiche.
- f) E’ obbligatorio che tutti i partecipanti all’attività extrascolastica siano coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni.
- g) I genitori che ufficialmente sono inseriti fra gli accompagnatori nelle uscite didattiche e gite d’istruzione condividono la responsabilità della vigilanza con i Docenti, ai quali tuttavia restano subordinati.

h) per la disciplina di dettaglio si rinvia all'apposito Regolamento Viaggi di Istruzione/Visite guidate, approvato dal Consiglio di Istituto.

## **ART. 12 VIGILANZA SULLE ASSENZE, SUI RITARDI E SULLE USCITE ANTICIPATE DEGLI ALUNNI**

a) Gli alunni che giungeranno a scuola in ritardo devono essere accolti a scuola secondo quanto disciplinato dal Regolamento di Istituto in materia. **Gli insegnanti coordinatori, coadiuvati da tutti i Docenti contitolari di classe, sono tenuti a monitorare ritardi-entrate posticipate/uscite anticipate, attenendosi scrupolosamente a quanto disciplinato dal succitato regolamento e informando la Dirigenza circa eventuali criticità.** Ai genitori non è consentito accedere all'interno dell'edificio scolastico se non muniti di apposita autorizzazione. **I Collaboratori Scolastici segnaleranno alla Dirigente situazioni difformi informandola sul nominativo del genitore che, pur avvisato, non rispetta le disposizioni.**

b) Il Docente della prima ora giustificherà le assenze degli allievi, controllando la regolarità della giustificazione ed, eventualmente, segnalando alla Presidenza ed al Coordinatore di classe, per le opportune comunicazioni alla famiglia, anomalie, ivi comprese le assenze numerose, reiterate in particolari giorni o periodiche. Il Coordinatore provvederà, a segnalare i casi di reiterate e ripetute assenze alla Dirigenza.

c) Se un alunno prevede di entrare in scuola a lezioni già avviate, per gravi motivi, la famiglia dovrà avvisarne per iscritto il Docente di classe almeno il giorno prima

d) **Nessun allievo minorenni può lasciare l'Istituto durante l'orario scolastico senza essere accompagnato da un adulto.**

e) Il Docente Responsabile di Plesso è tenuto al controllo di tutta la procedura relativa alle entrate posticipate e alle uscite anticipate degli alunni, vigilando che questa avvenga nel rispetto del Regolamento di Istituto. Il Docente di classe deve annotare sul registro di classe l'uscita dell'alunno, curando di affidarlo al Collaboratore Scolastico che lo accompagnerà all'uscita consegnandolo al genitore.

f) Qualora un alunno/gruppo di alunni venga momentaneamente affidato ad un Docente di altra classe, questi diviene responsabile della vigilanza nei loro confronti, fino a quando esso/i non facciano ritorno nella classe di pertinenza o non vengano accompagnati al portone di uscita e consegnati ai rispettivi genitori, secondo quanto disciplinato dal Regolamento di Istituto.

g) I Collaboratori sono tenuti al rigoroso controllo circa il divieto di far giungere agli alunni merende, materiale didattico o altro dopo la chiusura dei cancelli (dieci minuti dopo l'orario fissato per l'ingresso).

## **ART. 13 VIGILANZA SUL COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI**

a) Ciascun Docente, nell'esercizio dell'obbligo della sorveglianza e vigilanza è libero di adottare le misure che ritenga necessarie per la tutela e l'incolumità degli allievi stessi, tenendo conto del Regolamento di Istituto e del Patto di corresponsabilità.

b) Gli Insegnanti, nel rapporto con gli alunni, colloquiano in modo pacato e rispettoso.

c) Comportamenti scorretti o lesivi della dignità del personale o dei compagni da parte degli alunni vanno annotati sul registro per i provvedimenti del caso.

d) In caso di comportamenti di rilevanza disciplinare degli alunni e per comportamenti particolarmente gravi, oltre che annotare i fatti sul registro di classe è opportuno avvisare la Presidenza, evitando sempre di lasciare incustoditi gli alunni.

e) Gli Insegnati hanno l'obbligo di vigilare costantemente e scrupolosamente gli alunni durante le attività svolte in palestra e nei laboratori ( informatici, linguistici, scientifici, artistici) presenti nei locali scolastici, affinché essi non arrechino danno alle strutture e ai sussidi. Tale obbligo viene esteso nei confronti di tutti gli alunni impegnati nell'uso delle dotazioni strumentali di qualsiasi tipo presenti a scuola e utilizzate durante le attività didattiche

#### **ART. 14 VIGILANZA DEGLI ALLIEVI IN CASO DI SCIOPERO**

In caso di sciopero, sia il personale Docente sia i Collaboratori Scolastici hanno il dovere della vigilanza su tutti gli alunni presenti a scuola.

#### **ART. 15 FARMACI**

All'interno della Scuola non è consentita la somministrazione di farmaci di alcun genere, fatto salvo l'utilizzazione di medicinali previsti dal manuale di primo soccorso accessibili solo al Responsabile di primo soccorso e conservati in un apposito armadietto in custodia del Personale Collaboratore Scolastico. Eventuali casi particolari verranno posti all'attenzione del D.S. per i provvedimenti previsti dalla normativa vigente

#### **ART. 16 DIVIETO DI FUMO**

E' fatto divieto a tutto il Personale Scolastico di fumare all'interno degli edifici scolastici e negli spazi esterni di loro pertinenza.

#### **ART. 17 NORME FINALI**

- a) Il presente Regolamento costituisce parte integrante del Regolamento di Istituto.
- b) Su proposta del Dirigente e/o degli Organi Collegiali potranno essere apportate modifiche e/o integrazioni necessarie per specifiche esigenze dell'Istituto Scolastico.

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Anna Maria Pioppo\*

\*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'Art.3, comma 2 del D. l.gs. n. 39/1993